



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

ORDINANZA

L'anno 2011, il giorno 1 febbraio, alle ore 9, nell'Aula "Giallombardo" sita al II° piano del palazzo di Giustizia, si è riunito l'Ufficio Centrale per il *Referendum* costituito con decreto in data 16 settembre 2010 del Primo Presidente della Corte di Cassazione a norma dell'art. 12 della legge 25/5/1970 n. 352 e successive modificazioni. Sono presenti:

Presidente

dott. Antonino ELEFANTE

Vice Presidente

dott. Fernando LUPI

Consiglieri

dott. Corrado CARNEVALE

dott. Giovanni Battista PETTI

dott. Alessandro DE RENZIS

dott. Ciro PETTI

dott. Alfonso AMATO

dott. Alfredo TERESI

dott. Carlo Giuseppe BRUSCO

dott. Gaetanino ZECCA

dott. Antonio AGRO'

dott. Mario FINOCCHIARO

dott. Claudia SQUASSONI

dott. Secondo Libero CARMENINI

dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO

dott. Francesco SERPICO

dott. Umberto GOLDONI

dott. Pietro DUBOLINO

dott. Enzo IANNELLI

dott. Luigi PICCIALLI

dott. Filiberto PAGANO

dott. Antonio BEVERE

dott. Ruggero GALBIATI

intervenuiti per deliberare in ordine al quesito referendario n. 6 di cui all'ordinanza del 6 dicembre 2010, a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale;

lette le memorie presentate nell'interesse del Comitato Promotore dal prof. Alessandro Pace già udito nella seduta del 20 gennaio 2011.

Ritenuto che questo Ufficio, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, ha dichiarato conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo della legge 7 aprile 2010, n.51, recante "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza";

che la medesima richiesta è stata dichiarata ammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza n.29/2011 del 12 gennaio del 2011;

che peraltro la Corte Costituzionale con sentenza n.23 del 13 gennaio 2011 si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della legge 7 aprile 2010, n.51, e:


- a) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, di tale legge;
- b) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 3, della medesima legge, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art.420-ter, comma 1, cod. proc. pen. l'impedimento addotto;
- c) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art.1, comma 1, della legge in parola in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l'art.420-ter, comma 1, cod. proc. pen.;
- d) ha infine dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all'art.1, commi 2, 5 e 6 e all'art.2 della legge in esame;

che, a fronte della caducazione parziale e degli interventi additivi e interpretativi subiti dalla legge oggetto della richiesta di referendum abrogativo, spetta a questo Ufficio a norma dell'art.39 della legge 23 maggio 1970, n.352, quale risultante a seguito della sentenza n.68 del 1978 della Corte Costituzionale, valutare se il referendum debba essere comunque effettuato sulla normativa risultante;

che, a tal fine, occorre considerare il senso del quesito referendario e comparare il contenuto normativo originario della legge 7 aprile 2010, n.51, con quello attualmente in vigore, per rilevare se l'alternativa proposta al corpo elettorale sia tuttora attuale;

che, come pure afferma la Corte Costituzionale nella sentenza n.29 prima richiamata, la matrice razionalmente unitaria del quesito referendario rivela chiaramente l'intento dei promotori di ripristinare l'applicabilità ai titolari di cariche governative della disciplina comune di cui all'art.420-ter cod. proc. pen. senza le integrazioni o specificazioni recate dalla legge abroganda;

che, a parte l'annullamento del comma 4 dell'art.1 della legge 7 aprile 2010,n.51, detta legge, pure a seguito dell'ulteriore intervento additivo e dell'orientamento interpretativo raccomandato, comporta tuttavia una considerazione differenziata della posizione dei



titolari di cariche governative, rispetto alla disciplina comune recata dal codice di rito in materia di legittimo impedimento;
che quindi, in conformità al suo intento, il quesito referendario, ammissibile ai sensi dell'art.75 della Costituzione come dalla citata sentenza n.29 della Corte Costituzionale, va solo riformulato in relazione alle disposizioni della legge 7 aprile 2010, n.51, quale risultante a seguito della sentenza n.23 del 2011 della Corte Costituzionale

P.Q.M.

L'Ufficio Centrale per il referendum


Dispone che il quesito referendario n.6 abbia il seguente titolo:

“Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n.51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n.23 del 2011 della Corte Costituzionale”

e che sia così formulato:

“Volete voi che siano abrogati l'art.1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l'art.2 della legge 7 aprile 2010, n.51, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?”.

e che la presente ordinanza sia comunicata:


- 
- al Presidente della Repubblica
 - al Presidente del Senato
 - al Presidente della Camera dei Deputati
 - al Presidente della Corte Costituzionale
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri


e sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai presentatori delle richieste.

Così deciso in Roma il 1 febbraio 2011

Il Relatore

(Antonio Agro)

Il Presidente
(Antonino Elefante)




Depositato in Segreteria

oggi 2 FEB 2011

Il Funzionario Giudiziario
Antonella SAVONE

